



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
MARCO ROSSETTI	Consigliere
GABRIELE POSITANO	Consigliere
MARCO DELL'UTRI	Consigliere

Oggetto:

Responsabilità civile da circolazione stradale.

Ad. cc 8 gennaio 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10023/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è
domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

██████████ S.P.A., ██████████

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6690/2023
depositata il 18/10/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal
Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ conveniva dinanzi al Tribunale di Roma ██████████
██████████ e ██████████ S.p.A. (ora ██████████ S.p.A.) per sentirli



condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza di un sinistro stradale, occorsogli in data 9 settembre 2007, ore 8:45 circa, sulla [REDACTED] [REDACTED] (in località [REDACTED] direzione [REDACTED] allorquando, mentre era alla guida di una moto Kawasaki, era stato urtato posteriormente da un furgone Nissan Trade condotto da [REDACTED] che si era spostato improvvisamente dalla fila verso sinistra in prossimità di una curva senza visuale. A seguito dell'urto, aveva perso il controllo del motoveicolo, era caduto ed aveva impattato contro il guardrail, riportando lesioni gravissime (frattura tibia e perone esposta, interventi chirurgici multipli, invalidità permanente al 35%, riduzione capacità lavorativa al 20%).

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] S.p.A., eccependo l'inesistenza del sinistro e sostenendo che, in ogni caso, la responsabilità doveva essere attribuita esclusivamente al [REDACTED]

Si costituiva altresì il [REDACTED] aderendo alla ricostruzione dell'attore e chiedendo la condanna di [REDACTED] S.p.A.

Istruita la causa mediante documenti, CTU cinemática, testimonianze e confessione del [REDACTED] il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6846/2018, ritenuta superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., dichiarava la responsabilità esclusiva del [REDACTED] e condannava i convenuti in solido al pagamento di € 226.336,73 (danno patrimoniale e non patrimoniale), oltre interessi e spese.

Avverso tale sentenza, [REDACTED] S.p.A. proponeva appello.

Si costituiva il [REDACTED] per resistere all'impugnazione e chiedere il rigetto dell'appello.

Il [REDACTED] rimaneva contumace.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6690/2023, in parziale riforma della sentenza impugnata, attribuiva al [REDACTED] un concorso di colpa del 30%, argomentando sulla velocità non adeguata tenuta dal conducente della moto e sulla manovra di sorpasso



intrapresa in prossimità di una curva priva di visuale, e conseguentemente rideterminava il risarcimento in € 157.771,42 (oltre interessi e accessori), confermando la personalizzazione del danno al 45%.

2. Avverso tale sentenza, [REDACTED] ha proposto ricorso articolando due motivi.

Non hanno resistito con controricorso le parti intime.

E' stata proposta la definizione accelerata del ricorso, sul presupposto della inammissibilità del primo motivo (spettando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti al giudice di merito, che ha ritenuto colposa la condotta della vittima per avere effettuato un sorpasso a velocità inadeguata, ed avendo lo stesso ricorrente allegato che, al momento del sinistro, stava superando una fila di veicoli fermi a causa del traffico) e della manifesta infondatezza del secondo, dal momento che il concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, c.c., è rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente ha chiesto che si proceda alla decisione sul ricorso.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore del ricorrente ha depositato memoria, sottolineando che la sua domanda era stata integralmente accolta dal giudice di primo grado, mentre la sentenza impugnata gli ha erroneamente attribuito la responsabilità del 30% in ordine alla causazione del sinistro stradale, sulla scorta di un ipotetico eccesso di velocità.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] articola il ricorso in due motivi.



1.1. Con il primo motivo denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2043 e 2054 comma 2, 2697 c.c.

Si censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per contrasto con i "principi in tema di allegazione e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali", e "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio" in riferimento all'attribuzione a carico del ricorrente di corresponsabilità nella causazione dell'evento di danno, - violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e processuali relative al c.d. "principio di non contestazione" dei fatti enunciati nell'atto di citazione (artt. 115 - 116 c.p.c. e 2697 C.C.), per aver, la Corte di Appello, non considerato ai fini del decidere fatti e circostanze non contestati dai resistenti, ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 5) cpc (censura relativa all'art. 115 - 116 c.p.c. - 2733 e 2735 c.c.) come argomentato da pagina 15 a pagina 12 nel prosieguo del ricorso», nella parte in cui la Corte territoriale ha attribuito una corresponsabilità nella misura del 30%, motivando tale decisione su un presunto eccesso di velocità, in assenza di riscontri probatori e in contrasto con le risultanze istruttorie. Osserva il ricorrente che la CTU aveva accertato il rispetto dei limiti di velocità, confermando la dinamica del sinistro così come ricostruita nel verbale redatto dalla pubblica autorità. Sostiene, inoltre, che sia stata applicata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. in assenza dei presupposti, atteso che nel caso di specie le prove acquisite consentivano di individuare la responsabilità esclusiva del veicolo condotto dal [REDACTED]

In sintesi, il ricorrente contesta l'attribuzione del 30% di colpa, sostenendo che i fatti sono stati travisati e che la propria velocità fosse congrua.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia: «Nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.



345 e 112 c.p.c., ovvero "errore in procedendo e extra petita partium"; violazione dell'art. 345 c.p.c., è dedotta in relazione all'eccezione – formulata dalla compagnia assicuratrice con il secondo motivo di gravame – relativa al concorso di responsabilità del sig. [REDACTED] nella misura del 30%, nella causazione del sinistro, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), come argomentato da pagina 10 a pagina 12 nel prosieguo del ricorso», nella parte in cui la Corte territoriale ha accolto l'eccezione di concorso di colpa proposta dalla compagnia assicuratrice per la prima volta in grado di appello, in violazione del divieto di nova. Osserva che tale eccezione, qualificabile come eccezione in senso stretto, non era stata sollevata nel giudizio di primo grado e avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Deduce, inoltre, che il Tribunale aveva già escluso la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., avendo accertato la colpa esclusiva del [REDACTED] sulla base delle prove raccolte.

In sintesi, il ricorrente lamenta che la compagnia assicurativa abbia sollevato l'eccezione di concorso di colpa solo in appello, violando il divieto di domande nuove.

2. Il ricorso è inammissibile.

Inammissibile è il primo motivo, in quanto mira a ottenere un riesame nel merito (*quaestio facti*) precluso in sede di legittimità. Invero, stabilire la dinamica di un sinistro e valutare se sia stata vinta la presunzione di pari responsabilità (ex art. 2054 c.c.) costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

D'altronde questa Corte ha avuto modo più volte di ritenere esente da censura la decisione con cui il giudice di merito ha ravvisato, come è avvenuto nel caso di specie, un concorso di colpa tra il conducente di un motociclo/ciclomotore che sorpassi una fila di veicoli incolonnati, e l'automobilista che, svincolandosi dalla fila, entri in



collisione col mezzo in fase di sorpasso (*ex multis*, Cass. n. 15504/2013).

Manifestamente infondato (e quindi inammissibile) è anche il secondo motivo, poiché, per giurisprudenza costante, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. è rilevabile d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle eccezioni di parte. D'altronde, poiché il giudice ha il potere-dovere di accertare d'ufficio il nesso causale e l'incidenza della condotta della vittima sul danno, non sussiste alcuna violazione procedurale nel riconoscere il 30% di colpa in secondo grado, anche a fronte di una sentenza di primo grado che lo escludeva.

Al riguardo è sufficiente ribadire il consolidato principio secondo cui, posta la distinzione tra l'ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a causare il danno (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e l'ipotesi in cui il suo comportamento contrario a correttezza non ne abbia evitato l'aggravamento senza contribuire alla sua causazione, determinata esclusivamente dall'illecito del danneggiante (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), la prima fattispecie, a differenza della seconda, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma può essere verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui essa sia ricavabile (cfr., Sez. Un. n. 13902/2013; e, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 11258 e n. 19218/2018; nonché Cass. n. 10980/2023).

3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il



pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Inoltre, essendo la presente pronuncia conforme all'originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 3, cod. proc. civ., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.p. al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500, ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l'8 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Lina Rubino

